



POLITECNICO
MILANO 1863

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI PRESIDIO MANUTENTIVO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

CHIARIMENTI 3

D1) Buongiorno, la presente per chiedere conferma della possibilità di poter partecipare sia ai lotti 2 e 9 che ai lotti 3 e 10. In attesa di Vostro cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

R1) Come specificato all’art 3 sotto paragrafo “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” ciascun concorrente può presentare offerta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice, per un numero massimo di 2 lotti all’interno della medesima categoria di lavorazioni.

Sarò quindi possibili partecipare al lotto:

1 e/o 8

2 e/o 9

3 e/o 10

4 e/o 11

5 e/o 12

6 e/o 13

7 e/o 14

Nel caso in cui nella domanda di partecipazione venga indicata la partecipazione a lotti appartenenti a categorie di lavorazione differenti, la domanda si considererà presentata per il singolo lotto di importo più elevato (o in caso eguale importo nel lotto “Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza”) e, se indicato nella domanda, anche per il secondo lotto geografico della medesima categoria di lavorazione ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. Ad esempio, qualora la domanda fosse presentata per i lotti 2, 4 e 9, il concorrente sarà ammesso alla partecipazione per il solo lotto 4.

D2) Buongiorno, con la presente sono a chiederle se siete sicuri che i tessuti in fibra di vetro possono essere usati ancora per tendaggi. Trattandosi di manutenzione, gradiremo effettuare un sopralluogo per visionare i tendaggi esistenti. Cordialmente.

R2) Si chiede cortesemente di specificare in quale paragrafo dei documenti di gara siano stati indicati i tessuti in fibra di vetro riferiti ai lotti 6 e 13 (MANUTENZIONE SISTEMI OSCURANTI).

Si precisa che non sono previsti l’elenco impianti o anagrafiche in quanto trattandosi di Accordo Quadro ed eventuali documenti potranno essere predisposti solo in sede di



POLITECNICO
MILANO 1863

singolo contratto attuativo in quanto le lavorazioni specifiche richieste non sono predefinite.

Si precisa infine che come previsto all'art. 10 del Disciplinare il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. Trattandosi di Accordo Quadro, ai soli fini di verificare l'ubicazione degli immobili e le vie di accesso ai Campus, qualora l'operatore economico lo ritenesse necessario, è possibile effettuare un sopralluogo. Pertanto non si potrà prendere visione di tutti gli impianti/sistemi in dotazione presso l'Ateneo.

D3) Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1

Con la presente si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 270/10, vi è equipollenza tra la categoria OG11 e le categorie OS3, OS28 e OS30. Pertanto un concorrente in possesso della SOA CAT. OG11 può partecipare ai lotti 2 e/o 9 ovvero Lotti 3 e/o 10.

QUESITO 2

Si chiede conferma che per partecipare ai lotti 2 e 9 oppure 3 e 10 è sufficiente possedere la categoria OG11 IV.

R3) - Visto l'art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 248 del 2016 art. 3, comma 1. lettera c), e comma 2:

"1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici,



POLITECNICO
MILANO 1863

radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- 1) categoria OS 3: 40 per cento;*
- 2) categoria OS 28: 70 per cento;*
- 3) categoria OS 30: 70 per cento.*

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11."

"Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %*
- categoria OS 28: 25 %*
- categoria OS 30: 25 %"*

- Visto il parere Anac n.64 del 28-30/4/2015 in cui si legge che:

"- Considerato quanto espresso nel parere di precontenzioso n. 27 del 13.03.2013 ove si legge che in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit. «per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste» con l'effetto che «solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando»;

- Considerato quanto già espresso in precedenti pareri di precontenzioso, in specie nel parere n. 202/2012 secondo cui l'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 è «norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difforni e che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella



POLITECNICO
MILANO 1863

categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva» (si vedano anche: pareri di precontenzioso n. 43/2012; n. 207/2010; n. 87/2010);

- il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione sia illegittima ai sensi dell'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.”

- Visto il Parere n. 122 del 22/11/2007:

Con determinazione n. 8/2002 l'Autorità ha affrontato la questione relativa all'applicabilità del principio dell'assorbimento fra la categoria generale OG11 e le categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Al riguardo l'Autorità ha espresso l'avviso che, “considerato che presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti a due sottosistemi di impianti e che, se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti, purché la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara.”

Quanto sopra, e cioè che la qualificazione per la categoria di opera generale OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, trova applicazione nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario, come nel caso di specie.

Nei limiti di cui in motivazione, che, ove la disciplina speciale della gara non rechi alcuna clausola in contrario, la qualificazione nella categoria OG11, nell'importo di classifica adeguato, assorbe quella per le categorie di opere speciali OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.”

Alla luce di quanto sopra la Stazione Appaltante conferma la possibilità di partecipare alla procedura di gara, per i lotti specifici di riferimento, se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alle categorie OS3, OS28 e OS30.



POLITECNICO
MILANO 1863

La classe per singola categoria dovrà essere equivalente a quanto indicato all'art. 6.2 del disciplinare per ogni singolo lotto (es. Lotto 2 classe IV).

D4) Spett.le Politecnico, con riferimento all'art. 3 del Disciplinare di gara ed in particolare alle Modalità di partecipazione, si chiede conferma che ciascun concorrente possa presentare offerte per più lotti anche appartenenti a categorie di lavorazione differenti (es. Lotti 2, 9, 3 e 1) e che tutte le offerte così presentate vengano prese in considerazione e valutate ai fini dell'aggiudicazione di uno di tali lotti (un solo lotto aggiudicabile).

R4) Si rimanda alla risposta R1).

Come specificato all'art 3 sotto paragrafo "MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE" ciascun concorrente può presentare offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, per un numero massimo di 2 lotti all'interno della medesima categoria di lavorazioni.

Nel caso in cui nella domanda di partecipazione venga indicata la partecipazione a lotti appartenenti a categorie di lavorazione differenti, la domanda si considererà presentata per il singolo lotto di importo più elevato (o in caso eguale importo nel lotto "Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza") e, se indicato nella domanda, anche per il secondo lotto geografico della medesima categoria di lavorazione ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. Ad esempio, qualora la domanda fosse presentata per i lotti 2, 4 e 9, il concorrente sarà ammesso alla partecipazione per il solo lotto 4.

Il RUP